

Valori e diritto del lavoro: tra mercato globale e principi di dottrina sociale

Roberto Pessi

1. Premessa

Con il presente contributo ho inteso confrontarmi con l'Onorato su un tema allo stesso particolarmente caro, quello dei valori del diritto del lavoro, al quale ha dedicato numerosi ed importanti contributi, che rappresentano, forse, una delle sintesi più preziose del Suo pensiero di giuslavorista¹.

La tematica mi sembra offrire, peraltro, una prospettiva focale nell'interpretazione del diritto del lavoro, nella consapevolezza, espressa da Riccardo del Punta che quest'ultimo sia «in grado di convivere costruttivamente con il sistema economico, ed anzi di rappresentarne una risorsa regolativa, deve essere ora saldata – sia pure per tratti essenziali – con la riflessione sui valori, intesi come concetti che, lungi dall'originare da generalizzanti riflessioni filosofiche, emergono dall'esperienza viva della materia in un nesso co-evolutivo con essa» (Del Punta 2019).

Nel realizzare tale ricostruzione, cercherò di mettere in luce la rilevanza ed il carattere di costante effettività degli (ancora attuali) valori emergenti dalla dottrina sociale della Chiesa, tanto con riferimenti ai temi più spiccatamente lavoristici, quanto, ancora, con riferimento a quelli afferenti alla sicurezza sociale.

¹ Del Punta 2019 e Id., “Diritto del lavoro e valori.” RIDL, 151-60.

2. Territorialità della legge e spazialità dell'economia nel quadro dell'economia globalizzata e digitalizzata

La globalizzazione e la rivoluzione tecnologica che, ormai da anni, caratterizzano il quadro mondiale impongono di considerare con particolare attenzione questioni sociali di grande complessità, concernenti anzitutto il rapporto tra economia e lavoro, nonché la tutela dell'ambiente.

In specie la digitalizzazione, con l'automazione dei processi che porta con sé, sembra, infatti, incidere in maniera significativa sul ruolo della persona nella società contemporanea in generale e nel mercato del lavoro in particolare: l'ingresso dell'intelligenza artificiale nella vita delle persone e nelle fabbriche determina, infatti, mutamenti epocali con riferimento ai sistemi economici e al fenomeno lavoro.

Sul punto, di straordinaria lungimiranza e attualità risulta, ancora oggi, l'enciclica «Caritas in veritate» di Benedetto XVI, che, quasi quindici anni fa, affermava: «I costi umani sono sempre anche costi economici e le disfunzioni economiche comportano sempre anche costi umani» (Benedetto XVI 2009, 32), così che «il primo capitale da salvaguardare e valorizzare è l'uomo, la persona, nella sua integrità: "l'uomo infatti è l'autore, il centro e il fine di tutta la vita economico-sociale"» (Benedetto XVI 2009, 25).

E, del resto, quello della relazione tra costi umani e costi economici connessi al fenomeno lavoro è un tema che rispecchia intrinsecamente la stessa relazione tra persona e impresa (Pessi 2008), oggi più che mai, nel quadro di un contesto economico-produttivo e lavorativo sempre più internazionale, connesso e globalizzato.

Ecco, dunque, come ancora una volta ad assumere un'importanza centrale è la questione della definizione di una regolamentazione giuridica transnazionale del mercato e del lavoro².

Nell'ambito di una simile prospettiva, tuttavia, non pare potersi tacere quello che emerge come elemento di criticità apparentemente insuperabile, derivante dalla non corrispondenza tra la limitata territorialità della legge e l'estesa spazialità di un'economia dominata dall'impresa multinazionale, come nuovo paradigma organizzativo prevalente.

E, così, entro tale schema che si manifestano forme di sostanziale *dumping* sociale e di concorrenza al ribasso tra ordinamenti nazionali, che determinano riduzioni, anche significative, dei livelli di tutela dei diritti dei lavoratori³, nell'ottica di garantire maggiormente gli interessi economici degli investitori⁴.

² Cfr. B. Hepple, "Diritto del lavoro, disuguaglianza e commercio globale." *Dir. Lav. Rel. Ind.* 27 e sgg.

³ Sul punto, si veda Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2005, V, 301 e sgg., proprio sulla dignità dei lavoratori e sul rispetto dei loro diritti.

⁴ Perulli 2011; Lyon Caen 2011. Si veda anche Rigaux 2009, 15, che presenta un'interessante riflessione attorno al confine tra Diritto del lavoro e Diritto della concorrenza sociale.

Al riguardo, risuonano ancora le parole dell'enciclica da ultima citata: «quando l'incertezza circa le condizioni di lavoro, in conseguenza dei processi di mobilità e di deregolamentazione, diviene endemica, si creano forme di instabilità psicologica, di difficoltà a costruire propri percorsi coerenti nell'esistenza» (Beneditto XVI 2009, 25).

Così, ragionando in termini più propriamente lavoristici, è evidente come lo scenario globale di *dumping* sociale sopra accennato vada ad incidere – tra le altre cose – sul bilanciamento tra valori contrastanti, che altro non rappresenta che l'essenza stessa del Diritto del lavoro, chiamato a contemperare gli interessi dell'efficienza economica dell'impresa, da un lato, e della tutela dei diritti della persona che lavora, dall'altro (Persiani 1995).

In altri termini, il Diritto del lavoro è chiamato oggi a misurarsi con sfide nuove, poste dalla globalizzazione e dalla virtualizzazione dei mercati e dei sistemi produttivi, che pare incidere in maniera sempre più significativa sulla sfera dei diritti e dei valori sociali di riferimento⁵: «il mercato diventato globale [...] ha stimolato forme nuove di competizione tra Stati [...] mediante vari strumenti, tra cui un fisco favorevole e la deregolamentazione del mondo del lavoro» (Beneditto XVI 2009, 25).

La questione non è aliena al legislatore nazionale, tanto tenendo in considerazione gli interventi manutentori che hanno avuto ad oggetto la norma sulle c.d. collaborazioni organizzate di cui all'art. 2, del d.lgs. n. 81/2015, quanto, soprattutto, considerando la l. n. 81/2017, che prevede una regolamentazione specificamente dedicata allo «smart working» (art. 18-24); quest'ultimo in verità già utilizzato da molte imprese anteriormente all'adozione del provvedimento legislativo appena citato, tanto da essere stato già oggetto della contrattazione collettiva, di indicazioni delle parti sociali e di interventi promozionali quanto al suo utilizzo nell'ambito degli accordi aziendali o territoriali sul salario produttività.

La legge, del resto, si è fatta carico anche di introdurre «misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale», prendendo atto della sempre più diffusa condizione di debolezza economica dei lavoratori autonomi e dei professionisti, il cui profilo spessissimo non corrisponde più nemmeno lontanamente al social-tipo del lavoratore «forte», che si contrappone al lavoratore dipendente «debole» e bisognoso di protezione (come d'altro canto evidenziato in modo dirimpante dagli effetti prodotti dalla pandemia).

Questo quadro, che sostanzialmente vede la nostra materia sempre più lontana dalle sue coordinate tradizionali, si aggrava se il tema del lavoro e della precarietà viene ad essere analizzato da un ulteriore angolo prospettico, quello dell'«ampio pulviscolo di attività emergenti nell'ecosistema digitale», dove il lavoro appare intrinsecamente «instabile, discontinuo e frammentario», sia quando «imposto come tale» dalle infrastrutture tecnologiche, sia quando «consapevolmente offerto dal *web worker*» con tali modalità, così da richiedere un nuovo modo di pensare l'individuale e il collettivo.

⁵ Cfr. Perulli 1998, *passim*, nonché Perulli, Marrella 2009.

D'altro canto, nell'operare qualsiasi operazione classificatoria è opportuno approfondire i profili organizzativi e, quindi, distinguere due aree: quella in cui le nuove tecnologie sono entrate nell'organizzazione del lavoro della fabbrica fordista, scomponendola all'insegna della flessibilità e dell'individualizzazione, dove in realtà il fenomeno, quanto alle categorie giuridiche, si è limitato all'insinuarsi della digitalizzazione all'interno di tipi contrattuali già esistenti e regolati, sviluppandovi ulteriori e diverse «modalità di lavoro per mutuaione o combinazione o ibridazione», ponendo così soltanto un problema «di rimodulazione e adattamento delle regole al fine di ovviare ai rischi specifici dell'ambiente virtuale»; e quella in cui, viceversa, le nuove tecnologie hanno portato «modalità d'impiego totalmente innovative e ancora poco strutturate che si allontanano, quasi in crescendo, dal tipo *standard*», che non riescono ad inserirsi, se non con evidenti forzature, nella classica dicotomia subordinazione e autonomia (su cui si sono costruite le categorie giuridiche storiche di riferimento ed i rispettivi statuti protettivi), quali i *tap workers* o i *crowdworkers*.

Parimenti, sotto altro profilo, se è vero che «il mio capo è un algoritmo» è anche vero che lo scopo funzionale dell'algoritmo, nel mondo del Big Data, è quello di alterare la concorrenza, perché dichiaratamente «non neutrale», in quanto destinato a «produrre risultati utili ed immediatamente utilizzabili in base alle preferenze di una determinata persona», così che per aver mercato deve fornire «elaborazioni discriminatorie delle masse di dati disponibili in funzione dei criteri impostati»

Tutto ciò ci riporta al problema del futuro del lavoro, o meglio del «lavoro dignitoso». Mentre, infatti, la prospettiva di un lavoro unico per tutta la vita è già divenuta «obsoleta», il futuro sembra proiettarsi verso una società in cui si affermeranno sempre più forme di lavoro «ancora più flessibile, di breve e transitoria durata».

Di fatto, lo scenario appena descritto mette ancora più in difficoltà «il contratto sociale» che l'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha sempre promosso come fondamento di uno stato democratico finalizzato alla giustizia sociale. Orbene, se in termini economici, questo contratto ideale è composto da forte produttività, pieno impiego, crescita economica, libera iniziativa e protezione sociale, di fatto la concretizzazione di questa formula, che in passato aveva segnato rilevanti progressi, ora sconta vistosi arretramenti, sussistendo, infatti quattro «forze che spingono in suo sfavore: l'ineguaglianza, la globalizzazione, la tecnologia, l'informalità».

Anche questo appare essere uno dei frutti della rivoluzione del modello economico, «che utilizza le piattaforme digitali per funzionare», nella quale, peraltro, in forza dello sviluppo tecnologico e della digitalizzazione, non vi è più al centro del sistema la «fabbrica», neppure nella «versione industria 4.0», ma «un software, un'applicazione o *app* fondata su algoritmi che, tramite la rete e l'*internet of things*, mette in contatto produttori e consumatori, consumatori tra loro, produttori tra loro».

Il quadro è ulteriormente reso complesso dal conflitto di interessi che si determina tra il consumatore, quando lo stesso trae rilevanti benefici da un nuovo servizio reso tramite piattaforma, ed il lavoratore *standard*, autonomo o subordinato, che contestualmente si trova a fronteggiare una nuova tipologia di concorrenza,

connotata dal connubio tra materialità ed immaterialità. Il caso più emblematico è quello di Uber, una piattaforma tecnologica che «non serve solo a mettere in contatto soggetti diversi, che offrono e cercano un servizio», ma che «costituisce una vera e propria organizzazione imprenditoriale che fornisce, essa stessa, servizi».

Tutti questi fenomeni producono un andamento della società ondivago e schizofrenico, laddove la rete amplifica l'effetto disgregativo in atto nella collettività, creando mondi interconnessi solo per via digitale, nonché mettendo in crisi gli stessi modelli tradizionali di rappresentanza sindacale e politica. E, d'altro canto, il mondo virtuale consente, ed anzi agevola pratiche simulatorie, funzionali all'elusione delle regole, anche in materia di *status* protettivi dei consumatori e dei lavoratori. Si può dire così che la tecnologia, se abbatta i costi di intermediazione e di organizzazione, generando produttività e benessere, crea anche schemi che appannano la trasparenza, favorendo opportunismi e diseguaglianze.

Volendo dettare una sintesi si è detto, correttamente, «c'è molto lavoro tradizionale che si avvale utilmente della tecnologia e c'è molto lavoro tradizionale che, viceversa, ne è disgregato»⁶.

Sul punto mi sembra si sia fatta molta confusione sul concetto di *sharing economy*, seguendo la prospettazione di Jeremy Rifkin e sul suo «*collaborative commons*», che pone l'accento sulla condivisione senza un profitto di conoscenze e di opportunità da parte dei *presumers*, definiti «imprenditori sociali» (35).

E, peraltro, si è anche trascurato di affrontare il problema, ancor più critico, dei «*tap workers*», cioè i lavoratori «alla spina» della *gig economy*, per i quali emerge in modo prepotente il problema dello «sgretolamento» dei confini tra tempi di vita e di lavoro; e ciò mentre si affacciano sui nuovi «*digital galley slaves*», cioè «gli schiavi delle «galere digitali» ed i «*data janitors*», cioè i «bidelli dei dati».

La realtà è che le troppe ambivalenze e le diverse ambiguità non consentono più di rimuovere o accantonare un intervento ricostruttivo del confine tra produttore e consumatore, spesso artatamente sovrapposto in chiave mimetica, nonché della distinzione tra il lavoratore dipendente ed il collaboratore volontario, c.d. *sharer*. In altre parole si tratta di superare tutta la retorica sull'economia collaborativa, andando a verificare le articolate connotazioni delle varie ipotesi di interazione e condivisione attraverso la rete; forse accentuando come unica ipotesi genuina, e quindi priva di finalità simulatorie, il paradigma organizzativo della funzione congiunta, gratuita e comunitaria di conoscenze acquisite.

Parimenti si conferma l'esigenza di ragionare ancora attorno a forme di regolamentazione sovranazionale, che intervengano a disciplinare l'esercizio delle libertà economiche, in armonia con la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali della persona che lavora⁷.

Del pari, nell'ottica di armonizzare i settoriali interventi normativi rinvenibili nei singoli ordinamenti nazionali, ambendo così a «superare l'antinomia tra la territorialità della legge e la spazialità dell'economia», non pare potersi

⁶ P. Tullini, *Digitalizzazione dell'economia e frammentazione dell'occupazione*, op. cit., pp. 749-50.

⁷ Così Nogler 2008. Si veda anche Bronzini 2008; D'Antona 1994.

prescindere da una piena e matura valorizzazione del dialogo strategico tra *ius positum* e giurisprudenza, teso a realizzare forme di sinergia capaci di recuperare e rivalutare i principi generali del diritto – primi tra tutti la buona fede e la correttezza – nell’ambito, anzitutto, dell’esercizio delle attività economiche e dei poteri privati in generale⁸.

3. Il ruolo dell’autonomia privata collettiva

Al contempo, un ruolo più che centrale e assolutamente strategico, sempre nell’ottica di ricercare e individuare un bilanciamento degli interessi in contrasto, nel sopra delineato quadro di una spazialità economica altamente globalizzata, dev’essere rivestito e giocato dall’autonomia privata collettiva, anche nel suo esprimersi a livello trans- e supra-nazionale⁹.

Sul punto, particolarmente illuminante risulta il contributo offerto proprio dall’enciclica di Benedetto XVI «*Caritas in veritate*», che richiama come «l’invito della Dottrina Sociale della Chiesa, cominciando dalla *Rerum Novarum*, a dar vita ad associazioni di lavoratori per la difesa dei propri diritti va[da] pertanto onorato oggi ancor più di ieri, dando innanzitutto una risposta pronta e lungimirante all’urgenza di instaurare nuove sinergie a livello internazionale, oltre che locale»¹⁰.

La centralità delle organizzazioni sindacali sconta, però, la fisiologica difficoltà derivante dalle incertezze proprie di un quadro cangiante di cambiamenti socioeconomici che, ormai da tempo, stanno prendendo forma nel panorama internazionale. A ciò si aggiunge la criticità della posizione del gig worker, che proprio in correlazione al modello di instaurazione e gestione del rapporto di impiego (basato sullo scaricamento di un’app o dal reclutamento per il tramite di una piattaforma virtuale e sull’interazione per mezzo di tali strumenti digitali) viene ad essere isolato e parcellizzato nell’ambito di una moltitudine non identificata, né identificabile di colleghi di lavoro a lui sostanzialmente ignoti, con i quali risulta arduo maturare un vincolo associativo che maturi in forme di autotutela collettiva dei relativi interessi.

⁸ Pessi 2010b, 195. Sul punto si veda anche Marrella 2005. Sia altresì consentito il rinvio a Pessi 2009a, 277, nonché Pessi 2009b.

⁹ Su «l’importanza dei sindacati», cfr. San Giovanni Paolo II, *Lett. enc. Laborem Exercens*, 14 settembre 1981, 20; nonché, negli stessi termini, Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2005, 305.

¹⁰ Proprio riguardo ai Paesi poveri: «qui le politiche di bilancio, con i tagli alla spesa sociale, spesso anche promossi dalle Istituzioni finanziarie internazionali, possono lasciare i cittadini impotenti di fronte a rischi vecchi e nuovi; tale impotenza è accresciuta dalla mancanza di protezione efficace da parte delle associazioni dei lavoratori. L’insieme dei cambiamenti sociali ed economici fa sì che le organizzazioni sindacali sperimentino maggiori difficoltà a svolgere il loro compito di rappresentanza degli interessi dei lavoratori, anche per il fatto che i Governi, per ragioni di utilità economica, limitano spesso le libertà sindacali o la capacità negoziale dei sindacati stessi. Le reti di solidarietà tradizionali trovano così crescenti ostacoli da superare» (Benedetto XVI 2009, 25).

In questo quadro, proprio con il «nuovo» che avanza, le organizzazioni sindacali sono chiamate a misurarsi e confrontarsi, aprendosi alle innovative sfide che il mondo del lavoro globale e digitale pone loro¹¹.

Il sindacato contemporaneo, peraltro, non può che volgere lo sguardo anche ai non iscritti e, in modo tutto particolare, ai lavoratori dei Paesi in via di sviluppo, nei quali frequente è la mancata osservanza dei diritti sociali. E ciò, nello scenario contemporaneo, può riguardare anche i lavoratori interessati dalla digitalizzazione, con la presenza, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, di veri e propri *sweatshops* in cui, in una ben più aggiornata catena di montaggio simile a quella descritta da Charlie Chaplin in *Tempi Moderni*, i lavoratori, a fronte di remunerazioni marginali, sono impiegati in attività digitali *labour intensive* (quali, per esempio, la codifica ed il controllo delle linee di scrittura dei software) con orari e condizioni ambientali lesive della relativa dignità: «la difesa di questi lavoratori, promossa anche attraverso opportune iniziative verso i Paesi d'origine, permetterà alle organizzazioni sindacali di porre in evidenza le autentiche ragioni etiche e culturali che hanno loro consentito, in contesti sociali e lavorativi diversi, di essere un fattore decisivo per lo sviluppo» (Benedetto XVI 2009, 64).

Al riguardo, a venire in rilievo, nel panorama più propriamente giuslavoristico, sono, così, la contrattazione collettiva transnazionale e gli accordi collettivi-quadro, con l'attivo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali, degli Stati nazionali e dei centri di interesse espressivi del mercato globale e delle collettività nazionali: si pensi alle grandi multinazionali, alle confederazioni sindacali, alle rappresentanze delle categorie e degli interessi diffusi¹².

4. Welfare e sistemi di protezione sociale: sussidiarietà e solidarietà diffusa

Altro tema strettamente connesso con quelli sin qui considerati è rappresentato dalla valorizzazione dei sistemi di protezione sociale¹³, alla luce delle nuove sfide poste dalla globalizzazione e dalla rivoluzione digitale che, come si è detto, hanno preso il sopravvento sullo scenario globale.

Anche al riguardo occorre prendere le mosse dalla constatazione di ciò che «i sistemi di protezione e previdenza [...] faticano e potrebbero faticare ancor più in futuro a perseguire i loro obiettivi di vera giustizia sociale entro un quadro di forze profondamente mutato» (Benedetto XVI 2009, 25).

Ciò risulta ancora più critico con riferimento ai fenomeni di gig-working e di crowd-working, in relazione ai quali il carattere virtuale e totalmente de-localizzato dell'interazione organizzativa tra lavoratore e committente/datore di lavoro, anche con riguardo ai profili inerenti la remunerazione, rende complesso organizzare, nei

¹¹ Benedetto XV 2009, 25 evidenzia l'«urgente esigenza che le organizzazioni sindacali dei lavoratori [...] si aprano alle nuove prospettive che emergono nell'ambito lavorativo».

¹² Pessi 2009a, 285. Su tali temi si veda Ales et al. 2006.

¹³ Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2005, 309.

singoli ordinamenti in cui sono collocati i lavoratori (sovente estranei a quello in cui operano le piattaforme on-line), efficaci meccanismi di imposizione contributiva, con il conseguente rischio del consolidarsi di forme di lavoro nero digitale.

E invero, la sfida posta dalla globalizzazione e, da ultimo, dalla digitalizzazione è quella di fare in modo che i sistemi di welfare, sviluppatasi nell'ambito degli Stati nazionali ed esposti, nell'economia globale per l'appunto, a permanenti giudizi comparativi in termini di efficienza, di costi e di produttività, non diventino il terreno nel quale registrare forme di arretramento della tutela della persona e di depauperamento delle sue opportunità di sviluppo nella società (Pessi 2010a, 100).

In concreto, pare così ineludibile il perseguimento, quanto meno in ambito unionale, di una proficua armonizzazione e razionalizzazione dei sistemi di welfare nazionali, nell'ottica di conseguire un fondamentale obiettivo di contenimento delle esigenze di effettività delle tutele previdenziali e di sostenibilità dei costi connessi al finanziamento delle prestazioni stesse. Non v'è dubbio, infatti, che proprio il tema dei costi rappresenta indubbiamente uno dei principali elementi di criticità, nell'ambito di un contesto storico che vede il debito pubblico degli Stati nazionali crescere esponenzialmente, soprattutto in conseguenza della pandemia da Covid-19.

Al riguardo, un ruolo di significativo rilievo potrebbe essere giocato dalla piena valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, che in un certo qual modo «informa» l'intero impianto generale della Dottrina Sociale della Chiesa, a partire dall'enciclica «*Rerum Novarum*» di Papa Leone XIII¹⁴ e poi dalla «*Quadragesimo Anno*» di Papa Pio XI¹⁵.

In tale principio si rinviene, infatti, una matura promozione del ruolo dei corpi intermedi e delle formazioni sociali più prossime ai bisogni della persona, sempre considerata in quanto componente di una collettività e giammai come individuo isolato e avulso dalla comunità. In questo senso, l'approccio al welfare che si rinviene nella Dottrina Sociale della Chiesa è intrinsecamente caratterizzato dall'apertura a forme di «solidarietà diffusa», che superano l'esclusività del monopolio statale, per valorizzare le forme aggregative di matrice economica, sociale, culturale, ricreativa, professionale (solamente per citarne alcune), che consentono e incoraggiano l'effettiva e piena «crescita» sociale della persona¹⁶.

¹⁴ Leone XIII, *Lettera enciclica Rerum Novarum*, 1891, 28: «non è giusto, come abbiamo detto, che il cittadino e la famiglia siano assorbiti dallo Stato: è giusto, invece, che si lasci all'uno e all'altra tanta indipendenza di operare quanta se ne può, salvo il bene comune e gli altrui diritti. [...] Se dunque alla società o a qualche sua parte è stato recato o sovrasta un danno che non si possa in altro modo riparare o impedire, si rende necessario l'intervento dello Stato».

¹⁵ Pio XI, *Lettera enciclica Quadragesimo Anno*, 1931, 80: «Siccome è illecito togliere agli individui ciò che essi possono compiere con le loro forze e l'industria propria per affidarlo alla comunità, così è ingiusto rimettere a una maggiore e più alta società quello che dalle minori e inferiori comunità si può fare. Ed è questo insieme un grave danno e uno sconvolgimento del retto ordine della società, perché l'oggetto naturale di qualsiasi intervento della società stessa è quello di aiutare in maniera suppletiva le membra del corpo sociale, non già distruggerle ed assorbirle».

¹⁶ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, 1882.

Come affermato da Papa Francesco nel suo discorso tenuto in occasione dell'incontro con il mondo del lavoro, il 21 giugno 2015: «Il lavoro non è necessario solo per l'economia, ma per la persona umana, per la sua dignità, per la sua cittadinanza e anche per l'inclusione sociale [...], ma oggi [...] il lavoro manca, sono aumentate le diseguaglianze economiche e sociali, tante persone si sono impoverite e hanno problemi con la casa. La salute, l'istruzione e altri beni primari. [...] Questo richiede un modello economico che non sia organizzato in funzione del capitale e della produzione, ma piuttosto in funzione del bene comune» (Carbajal de Inzaurraga, Pallanch 2017, 55).

Ebbene, nelle parole del Santo Padre si ritrova tutto lo spirito inclusivo del lavoro – intrinsecamente connaturato alla condizione originaria dell'uomo¹⁷ – ben espresso anche nel Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa: «Liberare dal male, praticare fraternità e condivisione è conferire al lavoro il suo significato più nobile»¹⁸ e teso alla piena valorizzazione del creato, giacché «L'attività umana di arricchimento e trasformazione dell'universo può e deve far emergere le perfezioni in esso nascoste»¹⁹.

5. La dignità del lavoro e dei lavoratori: il messaggio di Papa Francesco e l'ecologia integrale

Nel quadro di riferimento sin qui descritto torna di straordinaria attualità della riflessione sul punto proposta nell'enciclica «Rerum Novarum» di Leone XIII, che pare caricarsi di un significato particolarmente pregnante, alla luce della rivoluzione digitale che stiamo vivendo al giorno d'oggi: «Il corso della storia è contrassegnato dalle profonde trasformazioni e dalle esaltanti conquiste del lavoro, ma anche dallo sfruttamento di tanti lavoratori e dalle offese alla loro dignità. La rivoluzione industriale lanciò alla Chiesa una grande sfida, alla quale il Magistero sociale rispose con la forza della profezia, affermando principi di validità universale e di perenne attualità, a sostegno dell'uomo che lavora e dei suoi diritti»²⁰.

La centralità dell'enciclica in parola risiede, poi, in ciò che, proprio con essa, la Chiesa ha avviato un percorso – mai interrotto – nell'ambito del quale la considerazione delle questioni afferenti al lavoro sono sempre state (come sono ancora oggi) concepite nell'ambito di una vera e propria «questione sociale» di dimensioni mondiali.

Venendo a tempi a noi più vicini, la rilevanza strategica del tema della dignità del lavoro nella corrente economia globalizzata e digitalizzata ben si coglie anche nel Magistero di Papa Francesco, nei cui messaggi, ricorrono sovente riferimenti

¹⁷ Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2005, 256.

¹⁸ Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2005, 261.

¹⁹ Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2005, 262.

²⁰ Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace, *Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa*, Libreria Editrice Vaticana, 2005, 267.

alle tematiche del lavoro, con un richiamo costante proprio alla dignità dei lavoratori specie in un contesto storico segnato, su scala globale, da disoccupazione (soprattutto giovanile), sfruttamento dell'essere umano, lavoro minorile, riduzione in schiavitù, impoverimento dell'ambiente naturale²¹.

Al riguardo, già Giovanni Paolo II si espresse efficacemente, ponendo in luce come «lavorare è un lavorare con gli altri e un lavorare per gli altri»; e come suo frutto, il lavoro offre «occasione di scambi, di relazioni e d'incontro»²².

Ebbene, Papa Francesco richiama con forza la «vocazione al lavoro [che, n.d.r.] è anche inestricabilmente collegata al modo in cui interagiamo con il nostro ambiente e con la natura. [...] il lavoro non può essere considerato come una merce o un mero strumento nella catena di produzione di beni e servizi [*Laborem exercens*, 7]. Piuttosto, poiché è la base per lo sviluppo umano, il lavoro ha la priorità su ogni altro fattore della produzione, compreso il capitale [*CDSC*, 276]. Da qui l'imperativo etico di «difendere i posti di lavoro» [*Evangelii gaudium*, 203] e di crearne di nuovi in proporzione alla crescita della fattibilità economica [*Evangelii gaudium*, 204], nonché di assicurare la dignità del lavoro stesso [*Evangelii gaudium*, 205]»²³.

È, quindi, la dimensione valoriale del lavoro in generale e della persona che lavora in particolare a trovare piena consacrazione nelle parole del Santo Padre, che pone ben in luce come la vocazione al lavoro dell'uomo non possa prescindere dalla sua contestualizzazione nell'ambito di un'armonica coesistenza con l'ambiente e con il creato.

Ancora una volta, il Papa richiama l'attenzione attorno alla nozione di sviluppo sostenibile, nell'ambito della quale lo sviluppo umano si intreccia indissolubilmente con lo sviluppo sociale, nel quadro di un ecosistema informato a responsabilità e sostenibilità, appunto: «Il lavoro è un cammino di crescita, ma solo se è una crescita integrale che contribuisce all'intero ecosistema della vita: agli individui, alla società, al pianeta»²⁴.

Proprio avendo riguardo alle «nuove» realtà sociali, economiche e politiche, caratterizzanti il mondo contemporaneo, globalizzato e sempre più connesso, non può non raccogliersi l'invito del Santo Padre di tracciare una nuova rotta per uno sviluppo economico effettivamente sostenibile, capace di riposizionare al centro del ragionamento la persona e il lavoro, al fine di conseguire una virtuosa integrazione sistematica, anche con le questioni ambientali, e quindi capace di delineare una vera e propria «ecologia integrale».

²¹ Papa Francesco, *Messaggio all'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, 18 giugno 2019. Si segnala, in specie: «la mancanza di lavoro recide nei giovani la capacità di sognare e di sperare e li priva della possibilità di dare un contributo allo sviluppo della società (*Christus Vivit*, 270)».

²² San Giovanni Paolo II, *Lett. enc. Centesimus annus*, 1° maggio 1991, 31; cfr. Papa Francesco, *Lett. enc. Laudato si*, 24 maggio 2015, 131.

²³ Papa Francesco, *Messaggio all'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, 18 giugno 2019.

²⁴ Papa Francesco, *Messaggio all'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, 18 giugno 2019.

Proprio in tale ottica, il Papa provvede a tracciare la «via» attraverso la quale conseguire tale strategia integrale: è la formula delle due coppie di cc.dd. «tre t»: *tierra, techo, trabajo* (terra, tetto e lavoro), da un lato, e tradizione, tempo e tecnologia, dall'altro.

In altri termini, per poter elaborare risposte adeguate alle sfide poste dal mondo del lavoro contemporaneo, dovrà essere percorsa la strada dell'interconnessione tra ambiente e lavoro, nel fermo rifiuto di modelli di sviluppo che conducano le persone ad essere disoccupate, «senza tetto», esiliate.

Le due coppie di «t», tra loro complementari, ben esprimono la necessità di guardare lontano, come ben si coglie dal richiamo alla tradizione, intesa nella sua accezione latina di *tradere*, trasmettere ad altri e, in modo particolare, «alle generazioni successive. Nel campo del lavoro, dobbiamo trasmettere non soltanto il «know-how» tecnologico, ma anche le esperienze, le visioni e le speranze [...]»²⁵.

Da non sottovalutare è, poi, la dimensione del tempo, messa a dura prova dalla digitalizzazione dei rapporti di lavoro, di cui si è dato ampiamente atto, da apprezzare e valorizzare nel suo essere dono di Dio, anche attraverso una corretta ed equilibrata definizione dei tempi di lavoro e dei tempi di riposo: «abbiamo bisogno di tempo per lavorare, e abbiamo bisogno di tempo per riposare; abbiamo bisogno di tempo per faticare e abbiamo bisogno di tempo per contemplare la bellezza dell'opera umana e della natura [*Laudato si'*, 22]. Abbiamo bisogno di tempo per rallentare e comprendere l'importanza di essere presenti nel momento invece di continuare a correre verso il momento successivo»²⁶.

Ultimo elemento della coppia delle «tre t» che descrivono la contemporaneità è poi la tecnologia, con gli epocali cambiamenti che essa sta producendo sulle società globali e sul mondo del lavoro in modo particolare. Essa viene considerata dal Santo Padre, oltreché come fattore portatore di benefici e opportunità, anche come possibile ostacolo allo sviluppo sostenibile proprio dell'ecologia integrale sopra richiamata, ove «associata a un paradigma di potere, dominazione e manipolazione [LS, 102-114]»²⁷.

In definitiva, come più volte ribadito dal Papa in varie occasioni, sempre con grande profondità contenutistica, occorre porre l'accento su un lavoro dignitoso, buono, inclusivo e, al contempo, sul benessere dell'uomo e della terra²⁸.

²⁵ Papa Francesco, *Messaggio all'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, 18 giugno 2019.

²⁶ Papa Francesco, *Lett. enc. Laudato si'*, 24 maggio 2015, 18: «la continua accelerazione dei cambiamenti dell'umanità e del pianeta si unisce oggi all'intensificazione dei ritmi di vita e del lavoro, in quella che in spagnolo alcuni chiamano «*rapidación*» (rapidizzazione). Benché il cambiamento faccia parte della dinamica dei sistemi complessi, la velocità che le azioni umane gli impongono oggi contrasta con la naturale lentezza dell'evoluzione biologica. A ciò si aggiunge il problema che gli obiettivi di questo cambiamento veloce e costante non necessariamente sono orientati al bene comune e a uno sviluppo umano, sostenibile e integrale. Il cambiamento è qualcosa di auspicabile, ma diventa preoccupante quando si muta in deterioramento del mondo e della qualità della vita di gran parte dell'umanità».

²⁷ Papa Francesco, *Messaggio all'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, 18 giugno 2019.

²⁸ Papa Francesco, *Messaggio all'Organizzazione Internazionale del Lavoro*, 18 giugno 2019. In specie: «abbiamo bisogno di persone e istituzioni che difendano la dignità dei lavoratori, la dignità del lavoro di ognuno, e il benessere della terra, nostra casa comune!».

Ed in questo si coglie la sfida lanciata dall'Onorato, cui è chiamata tutta la dottrina lavoristica, e cioè «cogliere il senso profondo di un processo di trasformazione già in atto nella materia, per distillarne le componenti di positività e volgerle verso un orizzonte valoriale progressivamente nuovo, nel quale possano identificarsi tanto le istanze di socialità quanto quelle di efficienza, sì da dare un fondamento più solido al diritto del lavoro del XXI secolo»²⁹.

Riferimenti bibliografici

- Del Punta, R. 2019. "Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato." *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT* 395.
- Pessi, R. 2008. "Persona e impresa nel diritto del lavoro." In *Aa.Vv. Diritto e libertà: studi in memoria di Matteo Dell'Olio*, 1238-57. Torino: Giappichelli.
- Perulli, A. 2011. "Globalizzazione e dumping sociale: quali rimedi?" *Lav. Dir.* 1: 13 sgg.
- Lyona Caen, A. 2011. "A proposito di dumping sociale." *Lav. Dir.* 1: 7 sgg.
- Rigaux, M. 2009. *Droit du travail ou droit de la concurrence sociale? Essai sur un droit de la dignité de l'Homme au travail (re)mises en cause*. Bruxelles: Bruylant.
- Persiani, M. 1995. "Diritto del lavoro e razionalità." *Arg. Dir. Lav.* 1: 1 sgg.
- Perulli, A. 1998. *Diritto del lavoro e globalizzazione*. Padova: Cedam.
- Perulli, A., Marrella, F. 2009. "Manifesto di Venezia per la regolazione della globalizzazione economica. La globalizzazione virtuosa." *RIDL* 3: 341 sgg.
- Nogler, L. 2008. "Diritto del lavoro e diritto contrattuale europeo: un confronto non più rinviabile." *Dir. Lav. Rel. Ind.* 2: 171 sgg.
- Bronzini, G. 2008. "Lavoro e tutela dei diritti fondamentali nelle politiche europee del «dopo Lisbona»." *Lav. Dir.*, 141 sgg.
- D'Antona, M. 1994. "Armonizzazione del diritto del lavoro e federalismo nell'Unione Europea." *Riv. Trim Dir. Proc. Civ.*, 695 sgg.
- Pessi, R. 2010b. "La protezione giurisdizionale del lavoro nella dimensione nazionale e transnazionale: riforma ipotesi, effettività." *RIDL* 2.
- Marrella, F. 2005. "La nuova lex mercatoria tra controversie dogmatiche e mercato delle regole. Note di analisi economica del diritto dei contratti internazionali." *Soc. Dir.*, 249 sgg.
- Pessi, R. 2009a. "Lavoro, mercato, «ordine spontaneo», regolazione transnazionale." *RIDL* 3.
- Pessi, R. 2009b. "Ordine giuridico ed economia di mercato." *Arg. Dir. Lav.* 6.
- Ales, E., et al. 2006. *Transnational Collective Bargaining: Past, Present and Future*. Londra: Final Report.
- Pessi, R. 2010a. "Il Welfare mix tra mercato globale e cittadinanza sociale." In R. Pessi, *Ordine giuridico ed economia di mercato*. Padova: Cedam.
- Carbajal de Inzaurraga, C., Pallanch, P. (a cura di) 2017. *Le parole di Francesco – Lavoro*. Roma: Editrice Ave.
- Benedetto XVI. 2009. *Lett. enc. Caritas in veritate*, 29 giugno 2009.

²⁹ R. Del Punta, *Valori del diritto del lavoro ed economia di mercato*, in *WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT* – 395/2019